





Conferenza Unificata del 19 gennaio 2012

Punto 6 OdG

Emendamento

Articolo aggiuntivo per il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Art ...

Il primo periodo del comma 20, dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013.»

MOTIVAZIONE

La disposizione sul commissariamento degli organi di governo provinciali contenuta nel art. 23, comma 20, primo periodo presenta vizi di legittimità in quanto impedisce il normale svolgimento delle elezioni democratiche e prevede il rinvio all'articolo 141 del TUEL che non prevede "la scadenza naturale del mandato elettivo degli organi di governo" tra le fattispecie che possono portare al commissariamento degli enti.

L'emendamento non comporta alcun aggravio di spesa: la relazione tecnica del decreto 201/11, d'altronde, non ha quantificato alcun risparmio per il 2012 dall'applicazione dei commi 14-21 dell'art. 23.

Per questi motivi, in attesa che il Parlamento disciplini in modo compiuto il nuovo sistema elettorale e le funzioni delle province si propone di prorogare la scadenza dei mandati degli organi di governo eletti democraticamente fino al sopraggiungere della nuova disciplina legislativa.

L'emendamento è stato presentato alle Commissioni I e V riunite della Camera dei Deputati da esponenti di diversi partiti politici (15.3 Bertolini, 15.13 Lovelli, 29.98 Simonetti, Pastore, Vanalli) e dichiarato ammissibile nella seduta del 17 gennaio u.s.